arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000052.26-01-2026.h.11:30

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Direzione Scientifica
UO Pianificazione Strategica
ARPAL

Oggetto: S1079 – Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico costituito da sette aerogeneratori per una potenza installata complessiva di 29,4 MW in loc. Camponuovo nel Comune di Cairo Montenotte (SV) e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio delle stesse site nei territori di Carcare (SV), Altare (SV) e Mallare (SV).
Proponente: Ski W A3 s.r.l.- Milano
Trasmissione contributo per verifica completezza documentale.

Con riferimento alla nota prot. n. 2026-0025235 del 19/01/2026, acquisita agli atti con prot. Arpal n. 1477 del 20/01/2026, con la quale Regione Liguria ha richiesto la presentazione di proprie valutazioni inerenti alla pratica in oggetto, con la presente si trasmette la relazione allegata.

Il contributo, focalizzato sugli aspetti di stretta competenza della scrivente Struttura ed in particolare sulla parte di gestione delle terre e rocce provenienti dagli scavi a terra dell'opera, riporta alcune osservazioni di carattere generale ed evidenzia gli aspetti di dettaglio per cui si rendono necessarie integrazioni al fine di una corretta gestione del materiale in accordo con la vigente normativa di settore.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(*Dott.ssa Manuela Pertici*)

Manuela Pertici
ARPAL
Dirigente
26.01.2026 11:27:55
GMT+01:00

Estensore del provvedimento: Mazzaccaro

Dipartimento Attività Produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore Controlli e pareri ambientali ponente
Via Braja 2–Savona, via Nizza 6 - Imperia
Tel. +39 010 6437 1 - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it -
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

S1079 – Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico costituito da sette aerogeneratori per una potenza installata complessiva di 29,4 MW in loc. Camponuovo nel Comune di Cairo Montenotte (SV) e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio delle stesse site nei territori di Carcare (SV), Altare (SV) e Mallare (SV).

CONTRIBUTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

Documenti presi in esame

- SKC_R_23_A_D_A_1 – Piano Preliminare di utilizzo di sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti – Gennaio 2026;
- SKC_R_01_A_D_A_1 – Relazione tecnica generale – Gennaio 2026;
- SKC_R_10_A_D_A_1 – Relazione Piano di Gestione dei Rifiuti – Gennaio 2026;
- SKC_R_06_A_D_A_1 – Piano di Cantierizzazione – Gennaio 2026.

Premessa

Il progetto in studio prevede l'installazione di un impianto composto da 7 aereogeneratori da 4,2 MW ciascuno. Si prevede il collegamento delle turbine alla futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/132/36 kV alla linea RTN a 380 kV "Magliano - Vado Ligure.
L'area su cui verrà installato il parco eolico ricade nel territorio comunale di Cairo Montenotte (SV), il cui cavidotto di connessione ricade nei territori di Cairo Montenotte, Carcare, Altare, Mallare, in provincia di Savona. La stazione di connessione alla RTN si localizzerà in Loc. Peirano, Mallare (SV).

Valutazioni e richiesta di integrazioni

In via generale si riportano le osservazioni in merito ad alcune carenze presenti nella documentazione presentata, seppur sviluppata a livello di proposta preliminare, con le conseguenti richieste di integrazione.

Gestione delle terre e rocce da scavo

Il proponente ha presentato un "Piano Preliminare di Utilizzo in Sito delle Terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017.
Nel sottoparagrafo 6.2. del Piano preliminare di utilizzo in sito, relativo al bilancio delle terre e rocce da scavo riportato in Tabella 13, viene indicato che, a fronte delle lavorazioni descritte, verranno prodotti complessivamente 100.716, 16 m^3 di materiale, con un esubero di 27.994,05 m^3, ripartito in riutilizzo in sito e conferimento a discarica (circa 5211 m^3 di materiale).

Il proponente afferma che la produzione dei materiali da scavo coincidono con:
1. realizzazione dei piazzali di cantiere temporanei e di esercizio;
2. realizzazione della viabilità di accesso alle postazioni macchina;
3. la realizzazione del plinto di fondazione;
4. realizzazione dei pali di fondazione;

5. posa del cavidotto di connessione tra le postazioni macchina e la futura stazione di connessione alla rete elettrica nazionale;
6. realizzazione del piazzale di localizzazione della cabina di raccordo e smistamento.

Caratterizzazione dei materiali

Dalla documentazione trasmessa si rileva che il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo prevede un programma di caratterizzazione ai sensi del DPR 120/2017, individuando la localizzazione dei punti di indagine in funzione delle lavorazioni previste e delle profondità di scavo, con rimando al dettaglio descritto negli elaborati progettuali.
Dalla documentazione trasmessa si rileva che il proponente prevede che il materiale derivante dalle eccedenze delle lavorazioni, possa essere temporaneamente depositato in prossimità del sito di produzione, e successivamente sottoposto a caratterizzazione ambientale. Il proponente dichiara inoltre che una quota pari a circa 8000 m^3 (in contrasto con quanto indicato in Tabella 13 del Piano preliminare di utilizzo in sito), non verrà sottoposta a caratterizzazione ambientale. Dal Piano si evince che tali volumi sono destinati a discarica, fermo restando che, in caso un eventuale riutilizzo, gli stessi potrebbero essere caratterizzati prima dell'avvio dei lavori.
Si evidenzia che la documentazione non risulta coerente con quanto previsto dal DPR 120/2017, il quale richiede la verifica della non contaminazione delle terre e rocce da scavo prima delle operazioni di scavo, salvo casi eccezionali e motivati, nel rispetto di quanto riportato negli Allegati 2 e 4 del medesimo decreto.
In particolare, per i materiali che derivano da operazioni di scavo, riconducibili alle definizioni di cui all'Art. 2 del DPR 120/2017, la verifica della qualità ambientale costituisce elemento obbligatorio ai fini della corretta gestione.

A tal riguardo la documentazione trasmessa non chiarisce le motivazioni per le quali tali volumi risultino esclusi dalla caratterizzazione.

Inoltre si ritiene che la proposta di caratterizzazione ambientale debba essere estesa anche al parametro amianto, in quanto incluso tra il set analitico minimale di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del DPR 120/2017 e coerentemente con l'inquadramento geologico dell'area di progetto, che risulta in parte interessata dalla presenza di pietre verdi, come evidenziato dalla Carta delle Pietre Verdi dal Geoportale della Regione Liguria.

Si evidenzia inoltre che, ai fini della definizione del piano di caratterizzazione, debbano essere considerati anche i tratti di viabilità interessati dagli interventi di adeguamento, dai quali è prevista la produzione di terre e rocce da scavo.

Interferenza con aree con presenza di rocce amiantifere

Si evidenzia che la presenza di rocce contenenti amianto non rileva soltanto in relazione ad una generica necessità di analisi per la determinazione dell'amianto naturale, ma deve essere compiutamente inquadrata sotto il profilo tecnico-amministrativo ai sensi del disposto di cui agli artt. 11 e 24 del DPR 120/2017.
La presenza di materiale ofiolitico nelle aree di intervento può comportare non solo presenza di amianto naturale anche al di sopra dei limiti di legge, ma anche di superamenti normativi delle CSC di cui alla Tabella 1 colonna A e, in alcuni casi, anche di colonna B dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 dei metalli generalmente associati a tali litotipi, quali il cromo, il nichel, il cobalto e il vanadio.

Si ritiene necessario che il proponente produca una sovrapposizione cartografica del progetto, comprensivo del tratto di cavidotto e viabilità, con la "Carta delle Pietre Verdi" Regionale, al fine di verificare gli effettivi confini delle are interessate dal fenomeno in relazione alle opere progettuale, evidenziando la necessità che nel raffronto siano incluse tutte le opere che generano attività di scavo (es. piazzole, opere accessorie/cavidotti).

Interferenze con siti soggetti a procedimenti di bonifica

Si ritiene che, ai fini di una compiuta valutazione sulla compatibilità e sostenibilità ambientale dell'opera, oltre a quanto già indicato nel Piano Preliminare di Utilizzo in sito, il proponente debba fornire indicazioni più di dettaglio su interferenze con eventuali siti soggetti a procedimenti di bonifica, tramite sovrapposizione del progetto in esame con la tavola dell'Anagrafe dei Siti da bonificare disponibile sul Geoportale della Regione Liguria, comprendendo anche i tratti di cavidotto e viabilità.

Riutilizzo in sito e inquadramento normativo

Nella presente fase di assoggettabilità alla VIA non sono previsti specifici adempimenti da parte del proponente per la gestione delle terre.

Tuttavia si ricorda che il riutilizzo in sito ai sensi dell'art. 24 comma 1 del DPR 120/2017 è attuabile nell'esclusivo rispetto di tutte le condizioni sottoelencate, derivanti dalla normativa di settore:

- riutilizzo in sito del materiale allo "stato naturale", con esclusione pertanto della normale pratica industriale di cui all'Allegato 3 del DPR 120/2017. Diversamente, e cioè qualora sia necessaria una qualsiasi lavorazione, le terre e rocce se ricorrono le condizioni potranno essere qualificate come "sottoprodotti" oppure dovranno essere gestite come rifiuti;
- riutilizzo attuabile nella sola area cantierata, caratterizzata da contiguità territoriale con gestione dei materiali senza l'attraversamento della viabilità pubblica;
- verifica della non contaminazione del materiale scavato, ai sensi dell'Allegato 4 del DPR 120/2017.

Nel sottoparagrafo 4.1 della Relazione tecnica generale, il proponente ipotizza il riutilizzo in sito per materiale prodotto dallo scavo delle fondazioni degli aereogeneratori, affermando che "*[…] in parte minore, previa eventuale frantumazione meccanica, potrà diventare -se le caratteristiche geomeccaniche lo consentiranno- materiale arido di sufficiente qualità per la costruzione della massicciata portante di strade e piazzali*". Si richiama, pertanto, al rispetto delle condizioni previste per il riutilizzo in sito che, come illustrato, escludono il ricorso a qualsiasi forma di trattamento del materiale.

Il proponente afferma che *"Gli eventuali ulteriori esuberi di materiale di scavo in eccedenza verranno distribuiti e livellati all'interno delle particelle catastali interessate dalla realizzazione dell'impianto eolico, avendo cura di mantenere inalterata la morfologia originaria dei luoghi*." Si evidenzia che il riutilizzo in sito risulta attuabile esclusivamente all'interno dell'area di cantiere, purché la gestione operativa dei materiali non comporti interferenze con la pubblica viabilità. Analogamente, la previsione di eventuali depositi intermedi deve essere limitata alle aree di cantiere e gestita in modo da non interessare la viabilità pubblica.

Inoltre, nel Piano preliminare di utilizzo in sito, il proponente afferma che al termine dei lavori, dovrà essere

compilata un'apposita dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) ai sensi art. 7 del DPR n.120/2017. Si precisa che, secondo l'art. 24 del DPR 120/2017, non è prevista la presentazione di tale dichiarazione, la quale è riferibile esclusivamente alla gestione come sottoprodotto ai sensi degli artt. 9 e 21 del medesimo decreto.

Si rende infine necessario che il proponente specifichi l'eventuale ricorso all'utilizzo di additivi durante le operazioni di scavo.

Va infine precisato che, qualora i materiali non possano essere gestiti secondo il regime del riutilizzo in sito e/o sottoprodotto e assumano la qualifica di rifiuto, dovranno essere rispettate le previsioni di cui all'art. 23 del DPR 120/2017.

Conclusioni

La proposta progettuale, così come presentata, non riporta elementi idonei a dimostrare il rispetto dei requisiti sopra richiamati per il riutilizzo in sito, né, conseguentemente, il rispetto delle condizioni necessarie per la presentazione del Piano preliminare di riutilizzo in sito ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017.

In conclusione, si riassumono in seguito le integrazioni richieste:

a) Integrazione della documentazione riportando evidenza di eventuali interferenze così come derivanti dalla sovrapposizione del progetto in esame con Carta delle Pietre Verdi disponibile sul Geoportale della Regione Liguria;
b) interferenze con eventuali siti soggetti a procedimenti di bonifica, tramite sovrapposizione del progetto in esame con la tavola dell'Anagrafe dei Siti da bonificare disponibile sul Geoportale della Regione Liguria;
c) specificare se nelle varie operazioni di scavo è previsto l'utilizzo di additivi;
d) Integrare la proposta progettuale estendendo la caratterizzazione ambientale anche ai tratti di viabilità interessati dagli interventi di adeguamento e al parametro amianto;
e) Si invita inoltre il proponente a valutare una diversa gestione del materiale in esubero i cui volumi dovranno essere univocamente individuati, che si intende conferire a discarica, ovvero come riutilizzo in sito o sottoprodotto; in caso di riutilizzo come sottoprodotto la relativa gestione, sotto il profilo amministrativo dipenderà dall'esito della conclusione del presente procedimento di assoggettabilità (autocertificazione ex art. 21 in caso di non assoggettabilità a VIA o Piano di utilizzo ex art. 9 per volumi superiori a 6000 mc in caso di assoggettabilità a VIA).

Estensori: Giulia Mazzaccaro

Dipartimento Attività Produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore Controlli e pareri ambientali ponente
Via Braja 2–Savona, via Nizza 6 - Imperia
Tel. +39 010 6437 1 - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it -
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001